

61

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. febbrajo 1866.

dal Ministro Della guerra

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

N° 61

2

Estensione a tutte le Province dello Stato
della Legge 19. Ottobre 1869 sulle
Scritture Militari

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|---|---------|---|-----------|
| 1 | Stalder | 5 | Pianciani |
| 2 | Corte | 6 | Cortese |
| 3 | Protasi | 7 | Pioruzzi |
| 4 | Comin | 8 | Talerio |
| | 9 | | Sino |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente _____

Segretario _____

Relatore _____

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 2 Maggio 1866

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____	del 9 Maggio 1866	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE**presentato dal ministro della guerra****(DI PETTINENGO)***nella tornata del 17 febbraio 1866*

**Estensione a tutte le provincie dello Stato della legge
19 ottobre 1859 sulle servitù militari**

SIGNORI! — Onde regolare il diritto che ha il Governo d'impedire che per una determinata estensione di terreno attorno alle fortificazioni ed agli stabilimenti militari in cui si producono e si conservano polveri da fuoco, si facciano costruzioni o modificazioni atte a portare pregiudizio alla difesa, ovvero a compromettere la sicurezza degli stabilimenti, il Governo disponeva per la compilazione di un progetto di legge al riguardo, il quale fu presentato al Senato del regno, e dal medesimo approvato il 7 maggio 1859.

Durante i pieni poteri accordati in quell'anno medesimo al Governo del re, essendo urgente di provvedere a questo ramo del servizio militare, specialmente avuto riguardo alle molte opere di fortificazione di cui si decretava a quell'epoca la costruzione, il Ministero di guerra sottoponeva alla firma di S. M. il 19 ottobre 1859 il progetto suaccennato il quale divenne così: Legge dello Stato per le antiche provincie del regno e quelle di Lombardia.

Nelle nuove provincie una tale legge non venne posta in vigore, se si faccia eccezione delle Marche ove già il regio commissario di quella provincia ebbe ad effettuare la promulgazione; ond'è che questa materia

legale di somma importanza per l'amministrazione militare, resta ivi regolata tuttora da norme variabili ed incerte già state in vigore sotto i cessati Governi, con grave danno della regolarità ed esattezza di questo ramo di pubblico servizio.

Per ovviare ad un tale stato di cose, e provvedere anche in questa parte alla necessaria uniformità di legislazione, il Ministero presentava al Senato nella tornata del 28 febbraio 1862 un progetto di legge tendente ad estendere a tutto lo Stato la legge del 19 ottobre 1859 succitata.

Il Senato approvava il progetto presentatogli nella tornata del 25 marzo 1862, e questo veniva quindi presentato a cotesta Camera dei deputati nella tornata del 30 dello stesso mese.

Senonchè per l'avvenuta chiusura della Sessione, non avendo potuto esser discusso il progetto di legge di cui si tratta, il referente si onora di ripresentarlo alle SS. VV. esprimendo in pari tempo la fiducia che cotesto onorevole consesso sia per accoglierlo favorevolmente, riservandosi di presentarlo poi una terza volta al Senato del regno.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

La legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari è estesa alle provincie del regno in cui non venne per anco promulgata.

Art. 2.

Tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti in dette provincie, contrarie alla presente legge, restano abrogate dal giorno della promulgazione e pubblicazione della medesima.

4

Legge 19 ottobre 1859, n° 3748

VITTORIO EMANUELE II

**RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.**

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge del 25 aprile 1859;

Considerata l'urgenza d'una legge sulle servitù militari;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e presidente di esso Consiglio;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

**CAPO I. — DELLA NATURA ED ESTENSIONE
DELLE SERVITÙ MILITARI.**

Art. 1.

Le proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione sono soggette a servitù nei limiti determinati dalla presente legge.

Sono parimente soggette a servitù quelle che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva.

Art. 2.

All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati l'estensione soggetta alla servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime.

Art. 3.

La prima zona è quella compresa fra le fortificazioni ed un primo poligono, che avrà per lati le rette che uniscono i punti delle capitali; distanti essi punti non più di duecento e cinquanta metri, misurati orizzontalmente lungo le medesime; a partire dalla linea di fuoco più sporgente.

Nel determinare il poligono si potrà però talvolta omettere alcune delle capitali, ove lo richiegga l'interesse della difesa.

Art. 4.

La seconda zona comprende tutto il terreno limitato dal perimetro esterno della prima, e da un secondo poligono, i

5
cui lati sono condotti parallelamente a quelli del precedente, alla distanza non maggiore di duecento cinquanta metri.

Art. 5.

La terza zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno della seconda e da un terzo poligono, i cui lati sono condotti, come quelli del precedente, alla distanza da questi non maggiore di cinquecento metri.

Art. 6.

Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare, la quale potrà sottoporre l'esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell'interesse della difesa militare.

È parimente proibito di tener deposito di qualunque siasi oggetto, salvo temporariamente nei luoghi che verranno indicati dalla direzione del genio militare. Potranno però essere liberamente depositate materie che servono di concime, purchè non siano accumulate ad altezza maggiore di metri 1 20.

È pur anche vietato di eseguire veruna operazione topografica senza l'autorizzazione del Ministero della guerra; la quale non potrà essere ricusata per le operazioni relative alle misurazioni delle proprietà.

Art. 7.

Nella terza zona è proibita inoltre ogni costruzione in muratura, eccetto quella delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza del suolo al comignolo non oltrepassi i metri sette.

Art. 8.

Nella seconda zona è parimente proibita ogni costruzione in muratura. È solo permesso di costruire in legno e terra senza che si possano adoperare pietre, nè mattoni, nè calce, nè malla, salvo per l'intonaco delle pareti, e colla condizione di demolire, e sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'autorità militare, sempre quando sia ciò riconosciuto necessario nell'interesse della difesa.

Art. 9.

Nella prima zona non si può erigere costruzione di sorta, ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi morte, le quali si possono stabilire liberamente, colla condizione però accennata nell'articolo precedente.

Art. 10.

Le ricostruzioni totali o parziali, non che i consolidamenti di fabbricati o costruzioni esistenti in qualsiasi zona, sono sottoposte alle stesse proibizioni delle costruzioni nuove.

Sono però autorizzate le riparazioni per semplice manutenzione dei medesimi fabbricati e costruzioni, purchè non vengano alterate le loro forme e dimensioni, e che i materiali da impiegarsi siano della stessa natura di quelli pre-

cedentemente in opera. Ma prima che si ponga mano a dette riparazioni, la direzione del genio dovrà esserne prevenuta dai rispettivi proprietari.

Art. 11.

Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che, all'epoca della promulgazione della presente legge, non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad indennità, a termini dell'articolo 92 del regolamento approvato con regio patenti 11 luglio 1837.

Art. 12.

Le servitù stabilite nella seconda zona saranno anche applicabili alla terza per quanto riguarda il suolo esistente tra la cinta della città fortificata e le opere accessorie di fortificazione, non che tra le opere stesse.

Art. 13.

Nell'interno d'una piazza non sarà lecito di erigere fabbriche od edifizi, salvo alla distanza di dieci metri dalle fortificazioni.

Questa larghezza sarà misurata nel senso normale alla direzione delle cortine e delle gole, sia dei bastioni che delle altre opere esistenti, a partire dal piede della scarpa del ramparo, ove esista la scarpa, od altrimenti dal piede del muro di sostegno del medesimo ramparo; ed ove questo non esista, sarà misurata partendo a dieci metri di distanza dal ciglio del parapetto.

Gli edifizi tuttora esistenti, che per qualunque causa vengano demoliti, in tutto od in parte, non potranno essere ricostrutti, salvo a quella distanza.

Art. 14.

Il ministro della guerra potrà per motivi speciali, previo l'avviso del Consiglio del genio militare e sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà di dover prescrivere nell'interesse della difesa:

1° Permettere nella prima e seconda zona la costruzione di molini od altri stabilimenti industriali, di muri di sostegno o di altre opere utili che si riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare;

2° Autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di varia natura e la ricostruzione, ampliamento, o mutazioni di forma dei fabbricati già esistenti.

Art. 15.

Coloro che avranno ottenuto le concessioni previste dall'articolo precedente, saranno tenuti di distruggere le opere eseguite; di sgombrare il luogo dai materiali, e di rimettere le cose nel pristino loro stato secondo l'ordine in iscritto che avranno ricevuto dal comandante superiore della forza militare del luogo, quando per provvedimenti occorrenti nell'interesse della difesa venga riconosciuto necessario; sotto pena di vedere ciò d'ufficio

a loro spese eseguito, senza potere in qualunque caso pretendere indennità per le opere o miglioramenti eseguiti in virtù delle concessioni, e senz'altra costituzione in mora, nè alcun atto giuridico.

Art. 16.

Il numero e la larghezza delle zone e le servitù relative da applicarsi alle singole località entro i limiti stabiliti dalla legge, saranno, previo avviso del Consiglio del genio militare, determinate con regio decreto da inserirsi negli atti del Governo.

Secondo la gravità dei casi, il ministro potrà aggiungere al Consiglio ufficiali generali o superiori del genio, dell'artiglieria o dello stato maggiore, in numero non eccedente la metà di quello dei membri del medesimo.

Art. 17.

Quando abbia luogo la costruzione di nuove opere che importino servitù militari, oppure si estendano, si riducano, o si sopprimano opere già esistenti, le servitù non si intenderanno imposte, modificate od estinte, se non mediante un apposito decreto reale da emanarsi nel modo determinato all'articolo precedente.

Art. 18.

Alla distanza minore di metri cinquanta dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare, con o senza fumaiuolo.

Alla distanza minore di metri venticinque è inoltre vietato di erigere costruzione di sorta, ad eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per la condotta del gaz-luce, chiusure in legno o siepi morte, non che di fare piantamenti d'alberi d'alto fusto.

Art. 19.

La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sopra indicati, potrà essere ordinata, qualora valgano a compromettere la sicurezza o la conservazione degli stabilimenti accennati nell'articolo 18, mediante indennità da stabilirsi a mente dell'articolo 92 del regolamento approvato con lettere patenti dell' 11 luglio 1837.

CAPO II. -- DELLA LIMITAZIONE DELLE ZONE.

Art. 20.

La limitazione delle zone, stabilita con decreto reale, sarà fatta dal direttore del genio militare, o da un suo delegato, coll'intervento dell'ingegnere civile della provincia

e del sindaco locale, e in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali a tal fine saranno avvertiti almeno otto giorni prima per pubblici avvisi del giorno ed ora delle operazioni.

Art. 21.

Si farà risultare di tali limitazioni con apposito verbale per ciascun comune, da sottoscrivere dalle persone intervenute, ed in esso si farà constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le servitù militari.

Un tipo di delimitazione sarà annesso a ciascun verbale, di cui farà parte integrante.

Le spese di tali incumbenti saranno a totale carico del Governo.

Art. 22.

Saranno i proprietari all'occorrenza tenuti a dichiarare l'origine delle costruzioni e le condizioni mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del Governo di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie.

Tali dichiarazioni saranno inserite nello stesso verbale.

Art. 23.

Non comparendo alcuni, od anche tutti gl'interessati, si procederà nullameno alle operazioni anzidette ed alla compilazione del verbale.

Art. 24.

Terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite s'intenderanno immediatamente soggette alle servitù fissate dalla presente legge, salve le rettificazioni che avessero poi a farsi a dette zone in seguito alla risoluzione dei reclami di cui all'articolo seguente.

Art. 25.

I verbali, di cui agli articoli 21, 22 e 23, rimarranno depositati durante tre mesi nelle sale dei rispettivi comuni, onde ognuno degl'interessati possa averne visione e porgere i reclami che crederà del caso.

Sarà pubblicato in ciascun comune apposito avviso del fatto depositato.

Art. 26.

Il giudizio sui reclami relativi alla limitazione appartiene ai tribunali del contenzioso amministrativo.

Art. 27.

Spirati i tre mesi di cui all'articolo 25, se non vi saranno reclami, il ministro della guerra ordinerà, con apposito decreto, il piantamento definitivo dei termini. Quando invece vi siano reclami, il piantamento verrà ordinato nello stesso modo dopo la loro risoluzione definitiva.

Il piantamento avrà luogo coll'intervento del sindaco locale. Gl'interessati saranno invitati, mediante pubblici avvisi, ad assistervi.

Art. 28.

Una copia del verbale sarà rimessa al comune per essere conservata nei suoi archivi.

CAPO III. — DELLE CONTRAVVENZIONI.**Art. 29.**

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà accertata con processo verbale dagli impiegati del genio militare a ciò specialmente delegati dal Ministero. Quelle relative agli stabilimenti contemplati nell'articolo 17 potranno inoltre essere accertate da impiegati d'artiglieria a ciò delegati nello stesso modo.

Gli impiegati delegati per l'accertamento delle contravvenzioni, prima di compiere alcun atto in tale qualità, dovranno prestare giuramento innanzi al tribunale della provincia.

Art. 30.

Ogniquivolta per l'accertamento d'una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del genio, la quale richiederà il giudice di mandamento od il sindaco, o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato referente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale, sottoscritto pure dall'autorità interveniente, verrà rimesso alla direzione del genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti.

Art. 31.

Il processo verbale è scritto dall'impiegato che lo stende. È pur firmato tanto da esso che dai contravventori; e in caso di rifiuto, per parte di questi, se ne fa constare nello stesso verbale.

Viene quindi asseverato con giuramento, entro due giorni dalla sua data, avanti il giudice di mandamento ed il sindaco del comune in cui fu commessa la contravvenzione, i quali nel caso in cui il verbale non sia scritto per intero dagli impiegati che lo presentano, dovranno nell'atto di asseverazione indicare il motivo di tale circostanza, e far constare che venne letto ai medesimi.

Art. 32.

I processi verbali fanno fede in giudizio per fatti materiali relativi alle contravvenzioni, purchè nella loro compilazione sianvi osservate le norme di cui negli articoli precedenti, e non siavi motivo legale di ricusazione contro coloro che li sottoscrissero. E per altro riservata all'imputato la prova contraria.

Art. 33.

Ove i contravventori, avuta notificazione dei processi

verbali degl'impiegati del genio e dell'artiglieria, non riducano le cose in pristino, entro il termine che sarà fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali all'avvocato fiscale perchè si proceda a termine di legge.

Art. 34.

I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di lire cinquecento.

Art. 35.

Ogni sentenza di condanna conterrà inoltre la prefissione di un termine al contravventore per ridurre le cose in pristino od almeno in istato equivalente. Quand'egli non ottemperi, vi si farà procedere d'ufficio.

Art. 36.

La spesa dei lavori che si dovranno eseguire d'ufficio sarà all'uopo anticipata dal Governo, il quale ne conseguirà il rimborso a carico dei contravventori colle norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali.

Art. 37.

L'azione penale per l'applicazione della multa di cui all'articolo 34 si prescrive entro un anno dal giorno della commessa contravvenzione.

Rimarrà tuttavia imprescrittibile l'azione spettante al Governo per la riduzione delle cose in pristino.

CAPO IV. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 38.

Le disposizioni anteriori alla presente legge concernenti alle servitù militari s'intenderanno abrogate a misura che emaneranno i decreti di limitazione di cui all'articolo 15.

Art. 39.

Sarà provveduto per l'esecuzione di questa legge con regolamento da approvarsi per decreto reale, il quale sarà pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Torino addì 19 ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE

ALFONSO LA MARMORA.

1
3. 12. 9. maggio -

Presmi - Pictis - Comon - Piononi
Cortese - Frosenzi - Valerio - Tonia

3^o uff. Protagi -

apprensive maxime -
venabile trasfusa e legge
ma per condole o stampo.
- per est. ab. troppo.

4^o Comon - la legge ha comessa di

non da quella dei uff.
- non fragore radice -
sp. stabilimenti militari -
- se è possibile non fronda
se non frappanti fronda
il monito prende impegno
o presentere una legge refera
meta e promissio contratti -

5^o Piononi

Piononi con legge stampo
- percola - difensore davanti
al potere -

o p provena poveramente e
somproumentes -
fioru rannuand. d'annofte si
presente nuova legge - piu
confine ad p'omofte di
t'olite.

art. 26: =

6: Uff. Contesse -

Dem Dem -
re p'omofte r'efere alcune
c'ufid'oz - p'og' att'ale =

7: Fiorini -

frante la corrott. e p'p' -
me p'omofte w'bone d'esp' p'p' -
che attente ad alie p'omofte
p' a p' p'omofte un tempo
determinato, con obbligo
brutto di p'omofte altera
manomente in p'omofte

8: Valerio = r'og'etto -

9: Linea Come 5: e 6:

Sineo - presidente

Neppure - la maggioranza degli affari ha voluto per i capitoli.

Valerio - maggior ordine - condanna

le spese

Piccinini -

Comuni -

Sette. 8. ore 1.2.10. maggio.

Presenti - Protasi - Valerio - Bertese.

Fiorenzi - Piccinini - Sineo -

Protasi - fare spinge che per legge ora sez. terminato questi piccoli progetti fatti -

Piccinini - maggior ordine. Desidero farne la debba di approvare la legge - v. solo firme in termini -

Valerio -

Corte - N. una proposta il regolamento - ma fatto
di emanarla, ed emendarla -
crede quando fin il capo di procedura
all'emanazione della legge -

Fiorini - si può dare capi - si può da
fare - e di fatto -
e questo da farsi prevede la legge ge.
N. come il prevede e quello da farsi -
per questo si da fare una legge che prevede

Promissari - non si domanda una legge nuova
ma di est - una fetta già ingiunta -
la legge 25 giugno 1865. prevede alla fine
espropriazione.
queste due parolacce -
è un modo di prendere la esistente -
con un futuro a sequenza termine si discute
alla legge -

Protesti - si vuole a Promissari con obbligo
al gov. di preparare una nuova legge
con alcune delle sue modificazioni -

Fiorini Tempo in cui la legge debba essere
di essere vigore.

Valerio -

Pomponi -

Papafico Cortese - Pullena legge

espose a tutta Italia emendata -

presentata con 44 voti contrari?

franchigione Massima legge.

art. 10.

Cortese - legge via che pagata assolata

art. 11

Valerio -

a tutti i deputati 1865

Valerio

art. 19

etiam in fine

Seduta del 13. maggio.

6

Preziosi - Lino - Coma - Cortese
Valerio - Pisanini

Valerio art. 30 = sarebbe fissato il tempo
ed il modo con cui si va a
fatta una casa chiusa.

Si avverte di far promettere la proposta "o di
un ufficiale di pubblica sicurezza
regio" - ed è sostituito
"o di chi ne fa le voci"

Coma - si mette il monarca di Quercia

a proporre una nuova legge - colle quale

1.° Determina quel fondo - forte prigioni -

2.° Quanto alle polveriere e poste forti le
località dove queste possono essere create

Pisanini - si oppone - la legge è

da cambiare - o si fortifica

Lino preside vorrebbe deliberare presto
sull'articolo. Seduta.

Cortese - ha legge indica obbligo di fortificare

che le fortificazioni debbono avere carattere

di una certa importanza

Comun - art 1°

è compreso nel sistema ^{di difesa} G. D. M. S. T. A. L. O.,
designate nei ^{vari} ~~anni~~ ^{anni} ~~libelli~~ ^{libelli} ~~7~~
D'altre che ^{vengono} ~~possono~~ ^{no} ~~modo~~ ^{di}
legge ~~debet~~ ^{debet} ~~parte~~ ^{di} ~~tale~~
sistema, T.

adottato -

Comun - art. 2 bis

Non può ~~poter~~ ^{poter} ~~essere~~ ^{essere} ~~usata~~ ^{usata}
per ~~la~~ ^{la} ~~confessione~~ ^{confessione} ~~di~~ ^{di} ~~una~~
polveri ~~o~~ ^o ~~altre~~ ^{altre} ~~materiali~~ ^{materiali} ~~esplosivi~~
potrà ~~essere~~ ^{essere} ~~usata~~ ^{usata} ~~per~~ ^{per} ~~opere~~ ^{opere} ~~costruttive~~
ad ~~alcuna~~ ^{alcuna} ~~maniera~~ ^{maniera} ~~N~~
dei ~~luoghi~~ ^{luoghi} ~~abitati~~ ^{abitati} -

Il ~~governo~~ ^{governo} ~~provvederà~~ ^{provvederà} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza}
del ~~termine~~ ^{termine} ~~di~~ ^{di} ~~2~~ ² ~~anni~~ ^{anni} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza}
dalla ~~presente~~ ^{presente} ~~legge~~ ^{legge} ~~che~~ ^{che} ~~è~~ ^è ~~stata~~ ^{stata} ~~emanata~~ ^{emanata} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza}
stabil ^{stabil} ~~che~~ ^{che} ~~è~~ ^è ~~stata~~ ^{stata} ~~emanata~~ ^{emanata} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza}

~~in~~ ⁱⁿ ~~certi~~ ^{certi} ~~casus~~ ^{casus} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza} ~~ad~~ ^{ad} ~~una~~ ^{una} ~~parte~~ ^{parte} ~~di~~ ^{di} ~~essa~~ ^{essa}

non ~~meno~~ ^{meno} ~~di~~ ^{di} ~~5~~ ⁵ ~~anni~~ ^{anni} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza}
dei ~~luoghi~~ ^{luoghi} ~~abitati~~ ^{abitati} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza} ~~ad~~ ^{ad} ~~una~~ ^{una} ~~parte~~ ^{parte} ~~di~~ ^{di} ~~essa~~ ^{essa}

Coste - e ~~Salvo~~ ^{Salvo} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~previdenza~~ ^{previdenza} ~~ad~~ ^{ad} ~~una~~ ^{una} ~~parte~~ ^{parte} ~~di~~ ^{di} ~~essa~~ ^{essa}

Art. 26 - Cortese - ¹ ~~Madama~~ ^{ad 26}

art. 28.
art. 15, 16.

Valerio - ^{riporta ai suoi p. 2}
~~La foresta di~~ ^{Adonna la donna}
o valeo lede percolo ai fondi fini
quali sono la foresta di cui
art. 18 fare apprende e termini
dunque - ^{ad 26}

Cortese - combatte

Valerio postuma

Pranconi - ^{epit} ^{ovos} ^{epitenti}

~~1^a zona sfondata~~

Verità
Zona per nuova fotof. da
comparsi - epimo indennità - interesse
5 p/100 sulla medesima -

Zona totale rapata - Sicilia
mentemte a a 500. tepus

ferate del N. Maggio ora 11:1/2
intervento del Monarca

Preparati = Jones = Valerio = Piccioni =
Contesi = Araldi.

Il monarca manda ad esprop. delle
conoscenza que fu solo partecipe
essere 11/2 e che non e' possibile
intervento -

Il Principe e' l'Adm. Presidente
di esprop. le cose dei indotti colando
di que un commessione indetta fin da
giu - Il Presidente combene col
monarca un altro conseguenza

Lettera del Co. Magnifico 16

Preghiere

Nino - Valerio - Piantoni;

Araldi

Il Pref. comunica che il vostro
fornale essere insufficiente per i
vostri perché ad ora si fa per
conto e per avere andiamo
relig. S. M.; e andiamo

S. Paolo

un altro convegno per domani
alle 11. 11.

Si convenerà per
quell'ora documentalmente
la commissione.

Seduta del 21. Maggio -

Presenti - Lino - Valerio - Colonna -

Presidenti - Araldi - Fiorucci

Comita -

con decreto n. 1 del Monarca della Camera

del 11 Maggio Pareggio -

Il Presid. propone la deliberazione della
Commissione -

Il Segretario remette al Monarca un copia del
progetto emendato -

Il Monarca - vorrà la sospensione per - farsi
trattare dopo di variazioni gravi - domanderà che si
sospenda per qualche giorno, onde aver
tempo ad esaminare.

La legge è rispettata - è fatta menzione
all'articolo dell'art. 10 - è sortita dai principi
della legge del 1859. di Firenze - per
quanto si debba tener conto dei privati
e irreversibile in tutto l'istato -

Non obietta che invece di prendere
la legge del 1859. lo si facesse una nuova
forma costituzionale -

Emend. all' art. 10 = ammessa in massima

Emend. all' art. 10. = non ammessa

con un'impugnazione - parzialmente se possibile
 - feudali palazzi =
 gli si contropone che non si ha
 avvenire la loro esistenza -
 (non ammette) l'idea - si convalida.
 - l'art. 18 bis -
pubblici - paesi propri chiese

l'art. 11. e 29.

provision

l'art. 26.

ammesso.

l'art. 30.

ammesso.

l'art. 38.

ammesso.

art. aggiunto "per l'indennità"

fa obbligo =

Principio nota = che si tratta di indennità forza
ben se creanza =

l'impresa = sarebbe che questo capitale
futuro legon. colle legge addizionale -

Dopo si obbliga - a fare avere

Pianisimo - arrivato alla fine

meno unito

Merito - non

Art.

Nella rinnovandosi una condizione ~~che si verifica~~
di dette di fondi compresi nella
~~parte~~ ~~servizi militari~~ ~~affiancasi~~ alla zona flabiz
ute all'atto della promulgazione della presente
legge; per la zona da stabilirsi in virtù della
medesima farà dovuto ^{un compenso ai proprietari} ~~un indennità~~ di fondi
nelle ~~parti~~ ~~servizi~~ che verranno in piedi.
~~Costi della medesima.~~

Questa ^{compenso corrisponde all'annua corrisposta} ~~indennità~~ ~~farà~~ ~~corrisposta~~

~~annualmente in ragione~~ del cinque per
cento del valore della rendita che
farà dovuta ^{per} ~~di~~ quei fondi a termini della
legge 25. giugno 1865. No. 2259.

^{corrisposta faddetta}
~~la stessa~~ ~~compenso~~ ~~seppur~~ ~~di~~ ~~si~~
~~corrisposta~~ quando essi si esser impostati
a termini della presente legge.

Art.

In qualunque caso avvenisse che la frode
si depa opportunamente di rendersi acquiescente
di parte o di tutti i fondi cadenti nella
zona ~~fratelli~~ ~~espropriati~~ per pubblica
utilità a termini della legge 25. giugno
1865.

Art.

Per le opere di fortificazione e di difesa nelle
provincie Repubblicane e Siciliane) l'ampio
~~del~~ la complessione della trazione offerta
è mantenuta nella misura di come legge tre
cento per cento, oppure metri 973. 54. per cento
e la sezione della misura di come legge 73. per
cento, oppure metri 194. 71. per cento.

Non è neppure
è virtualmente composta
nella legge -
Commissione per il Parlamento
nella legge.

lucida... post

$\frac{1}{2}$

art. 1^o

Ministero della Guerra

RELAZIONE

Firenze addi

186

alla
Camera dei Deputati

Divisione Economica (Senio e Stato Maggiore)

Sezione 2^a

N^o

Oggetto

Sul progetto di Legge per estendere a tutte
le Provincie dello Stato la Legge 19 Ottobre
1859 sulle Servitù Militari

Signori!

Onde regolare il diritto che ha il governo
d'impedire che per una determinata esten-
sione di terreno attorno alle Fortificazioni ed agli
Stabilimenti Militari in cui si producono e si con-
servano polveri da fuoco, si facciano costruzioni
o modificazioni atte a portare pregiudizio alla
difesa, ovvero a compromettere la sicurezza
degli Stabilimenti, il Governo disponeva per
la compilazione di un Progetto di Legge al ri-
guardo, il quale fu presentato al Senato del
Regno, e dal medesimo approvato il 7 Maggio
1859.

Durante i pieni poteri accordati in quel-
l'anno medesimo al Governo del Re, essendo
urgente di provvedere a questo ramo del Servizio
Militare, specialmente avuto riguardo alle
molte opere di Fortificazione di cui si desetta-
va a quell'epoca la costruzione, il Ministero

3

di Guerra sottoponeva alla firma di S. M.
il 19 Ottobre 1859 il Progetto suaccennato, il
quale divenne così Legge dello Stato per le
antiche Provincie del Regno e quelle di Lombardia.

Nelle nuove Provincie una tale Legge non
venne posta in vigore, se si faccia eccezione
delle Marche ove già il Regio Commissario
di quella Provincia ebbe ad effettuare la
promulgazione; onde è che questa materia le-
gale di somma importanza per l'Admini-
strazione Militare, resta in regolata tuttora
da norme variabili ed incerte già state in
vigore sotto i cessati Governi, con grave dan-
no della regolarità ed esattezza di questo
ramo di pubblico servizio.

Per ovviare ad un tale stato di cose, e
provvedere anche in questa parte alla neces-
saria uniformità di legislazione, il Ministro
presentava al Senato nella tornata del 28
Febbraio 1862 un progetto di Legge tendente
ad estendere a tutto lo Stato la Legge del
19 Ottobre 1859 succitata.

Il Senato approvava il Progetto presentato,
gli nella tornata del 25 Marzo 1862, e questo
veniva quindi presentato a cotesta Camera da

Deputati nella tornata del 30 dello stesso mese.

Se nonchè per l'avvenuta chiusura della
Seduzione, non avendo potuto essere discusso il
progetto di Legge di cui si tratta, il riferente
si onora di ripresentarlo alle S. S. V. V. esprimendo
in pari tempo la fiducia che cotesto onorevole
Conte sia per accoglierlo favorevolmente, ri-
servandosi di presentarlo per una terza volta
al Senato del Regno.

Progetto di Legge

Art. 1.º

La Legge 19 Ottobre 1859 sulle Gerarchie Militari
è estesa alle Provincie del Regno in cui non
venne per anco promulgata.

Art. 2.º

Tutte le disposizioni di Legge attualmente
vigenti in dette Provincie, contrarie alla presente
Legge, restano abrogate dal giorno della promul-
gazione e pubblicazione della medesima.

11-61.

Scritto e legge presentato dal Ministro
alla Camera (P. Petrucci)

Estensione a tutte le Province dello Stato della
legge 14. ottobre 1879 sulle milizie

5. carta del 17. febbraio 1886.

per il conte D.



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

*Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario
di Stato per gli affari della Guerra.*

*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto
di Legge col quale si domanda di estendere a tutte le Provincie
dello Stato la Legge 19 Ottobre 1859 sulle Servizi Militari, sia
presentato al Parlamento dal predetto Nostro Ministro, che è
incaricato di esporne i motivi e sostenere la discussione.*

Dato a Firenze addì 1.º febbrajo 1866

